

5° QUINTO ARGOMENTO

DECESSO DEL TITOLARE. CONTO CORRENTE IN SUCCESSIONE

SUCCESSIONE: Procedura legale per la definizione degli eredi (legittimi o testamentari) di una persona deceduta. In banca può avere rilevanza per permettere agli eredi di subentrare nelle posizioni contrattuali del defunto e nelle sottostanti disponibilità finanziarie.

IL DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE:

La morte dell'unico intestatario del conto corrente deve essere notificata alla banca dagli eredi, individuati da un atto notorio, tramite la consegna di un certificato di morte. È necessario che gli aventi diritto richiedano alla banca di essere messi a conoscenza di tutti i rapporti con essa intrattenuti dal deceduto. La richiesta, oltre che da un interesse personale, è legittimata dalla necessità di individuare con la massima precisione la composizione dell'asse ereditario. Occorrerà quindi conoscere l'esistenza e la precisa consistenza di altri conti correnti o di libretti di risparmio, del contenuto della eventuale custodia titoli (i titoli di stato non devono essere denunciati perché esenti da tasse di successione, per le azioni si deve riportare il valore di mercato), di somme a disposizione presso la cassa ecc. Riconsegneranno gli assegni non utilizzati e quanto di proprietà della banca (Bancomat, Carta di credito ecc).

Qualora non dovessero essere rinvenuti documenti fondamentali (ad esempio il libretto di risparmio) occorrerà procedere alla denuncia di smarrimento, in qualità di eredi, per ottenere il duplicato.

L'istituto provvederà a bloccare il conto (o i conti) e tutti gli altri rapporti in essere a nome del deceduto rendendo inoperante l'azione di eventuali delegati e rifiutando le operazioni che dovessero presentare una data successiva a quella del giorno del decesso. Ad esempio, la banca pagherà gli assegni emessi dal titolare fino al giorno del decesso e pervenuti successivamente. Assegni portanti una data successiva sono chiaramente artefatti. Gli eredi dovranno impostare la pratica di successione (entro i 6 mesi dal decesso, per un asse ereditario superiore ai 50 milioni o, comunque, in presenza di beni immobili) elencando minuziosamente, per ogni istituto bancario coinvolto, i relativi tipi di rapporto e i rispettivi saldi (oltre alle altre eventuali voci costituenti l'eredità come gli immobili ecc.).

Conclusa la pratica di successione con l'ottenimento della certificazione relativa (una copia della quale da presentare in banca), gli aventi diritto diventano a tutti gli effetti proprietari dei beni del deceduto.

Disporranno pertanto dei saldi e/o dei titoli ereditati. Perfezionata la pratica in banca, daranno indicazione sulla destinazione finale dei beni e delle somme, magari con l'inoltro degli ordini di estinzione dei rapporti o procedendo all'apertura di nuovi rapporti a loro nome.

IL DECESSO DI UNO DEI COINTESTATARI

Se il conto corrente è intestato a più persone con possibilità di operare "a firme disgiunte" (comunque debentrici e creditrici in solido) ed uno degli intestatari muore, viene ad essere attivato l'art. 14 delle norme generali a suo tempo sottoscritte in banca: "Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all'articolo precedente [disposizioni e ordini a valere su un conto cointestato a firme disgiunte], ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

Nei casi di cui al precedente comma però l'azienda deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata". Nel caso che ci occupa, il conto cointestato continua ad esistere e gli intestatari superstiti potranno operare a pieno titolo. Gli eventuali eredi potranno subentrare con una semplice variazione di intestazione: in luogo del defunto risulteranno i nomi degli eredi che, a differenza degli altri (vecchi) cointestatari che sono liberi di intervenire disgiuntamente, dovranno operare con firme congiunte tra loro.

Ma qualora uno degli intestatari o degli eredi, con lettera raccomandata (ma riteniamo anche solo verbalmente), dovesse fare opposizione in merito alla gestione e ai poteri di firma operativi sul conto corrente, la banca per movimentare il conto pretenderà la firma congiunta di tutti i titolari (vecchi e nuovi).

In altri termini, se c'è un accordo generalizzato nella gestione del conto corrente e nella destinazione del saldo, tutto fila liscio e la banca permetterà una normale operatività. Se, per i più diversi motivi, sorgono problemi nei rapporti interpersonali tra i vari intestatari, a fini cautelativi la banca pretenderà, da parte di tutti, la sottoscrizione congiunta di ogni ordine ad essa impartito a valere sul conto corrente.

Più semplice è il caso di premorienza di uno degli intestatari operanti a "firme congiunte". In questo caso la banca bloccherà il conto fino alla individuazione certificata degli eredi legittimi del defunto. Questi, una volta investiti dei poteri di firma, dovranno operare congiuntamente all'intestatario superstite e decidere insieme del destino del rapporto. Una recente "novità": la tassa sul morto.

Molte banche hanno pensato bene di inserire una ulteriore voce di costo a carico dei loro correntisti: c'è chi impone 100 euro al defunto per impostare la pratica di successione inerente il conto corrente e coinvolgente gli eredi.

Non commentiamo.